



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Tecnico -

Servizio Pianificazione servizi trasporto, Controllo Trasporto privato - Energia - Protezione Civile

31 GEN. 2019
DETERMINAZIONE N° 251 /02 del

OGGETTO: Sospensione attività Autoscuola "EXPRESS S.A.S. DI IESCE PASQUALE" - sede operativa di Telesse Terme (BN). Conclusione dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge n. 241/1990.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 123 D.Lgs. 285/92, l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e alla vigilanza tecnico-amministrativa sulle Autoscuole compete alle Province;
- con provvedimento di questo Ente prot. n. 10348 del 01.10.2010, la società Express S.A.S. di Iesce Pasquale, con sede legale e operativa in Solopaca (BN), è stata autorizzata a gestire l'Autoscuola di cui al punto n. 10 lett.a) dell'art. 335 del D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 "per il conseguimento di patenti di qualsiasi categoria", nell'ulteriore sede operativa sita in Telesse Terme (BN), alla via Cristoforo Colombo n. 18;
- il sig. Iesce Pasquale, nato a Paupisi (BN) il 26.10.1956, in qualità di legale rappresentante della società in oggetto, con la Dichiarazione di inizio attività del 03.08.2010, acquisita al prot. n. 21186 in pari data, ha nominato, quale responsabile didattico dell'anzidetta sede operativa di Telesse Terme, la sig.ra Marra Rina, nata a Cautano (BN) il 27.02.1959;
- la stessa sig.ra Marra Rina, con nota acquisita al prot. n. 68196 del 17.10.2016, ha comunicato di non ricoprire più il ruolo di responsabile didattico presso l'anzidetta società e ha riconsegnato allo scrivente Settore la propria tessera personale quale insegnante di teoria e istruttore di guida della citata autoscuola Express S.A.S.;

Considerato che:

- a seguito dell'anzidetta comunicazione della sig.ra Marra Rina, prot. n. 68196/2016, l'autoscuola in oggetto risulta sprovvista del responsabile didattico;
- il comma 4 del citato art. 123 del Decreto Legislativo n. 285/92, come modificato ed integrato con legge n. 120/2010, prescrive per le autoscuole che, nel caso di apertura di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attività, per ciascuna deve essere preposto un responsabile didattico, in organico quale dipendente o collaboratore familiare ovvero, nel caso di società di persone o di capitali, quale rispettivamente socio o amministratore, che sia in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa;
- sull'interpretazione dell'art. 123, commi 4 e 7 bis, del D. Lgs. n. 285/1992 è intervenuta la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 31.01.2012, prot. n. 2945, che ha fatto seguito al parere reso dalle Sezioni riunite del Consiglio di Stato in data 16.12.2011, le quali, condividendo l'impostazione del già citato Ministero, hanno precisato che il principio dell'esclusività dell'attività da parte del titolare/legale rappresentante dell'autoscuola implica per il singolo soggetto la necessità "di essere titolare di una sola autoscuola, eventualmente con più sedi, ma in quest'ultimo caso occorre che per ciascuna sede distaccata sia previsto un autonomo responsabile didattico";

- il comma 4 dell'art. 8 del citato D.M. n. 317/1995 prevede l'utilizzo quale supplente temporaneo di un insegnante o istruttore di altra autoscuola per non più di sei mesi, termine prorogabile anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi diciotto mesi;

Vista la Determinazione n. 811/02 del 22.11.2016, con la quale questo Ente, su richiesta di parte prot. n. 71690 del 11.11.2016, ha autorizzato il sig. Napolitano Alfredo, nato a Moiano (BN) il 18.08.1996, alla supplenza temporanea del responsabile didattico dell'anzidetta autoscuola Express S.A.S. per un periodo di sei mesi, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. n. 317 del 17.05.1995;

Vista la Determinazione n. 1528/02 del 12.07.2017, con la quale la scrivente Provincia, su richiesta di parte prot. n. 27329 del 30.06.2017, ha autorizzato il citato sig. Napolitano Alfredo alla supplenza temporanea del responsabile didattico dell'autoscuola in oggetto per un ulteriore periodo di sei mesi decorrenti dalla data del 22.05.2017, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del citato D.M. n. 317/1995;

Vista la Determinazione n. 2579/02 del 05.12.2017, con la quale questo Settore, su richiesta di parte prot. n. 45462 del 21.11.2017, ha autorizzato lo stesso sig. Napolitano Alfredo alla supplenza temporanea del responsabile didattico della medesima autoscuola per un ulteriore periodo di sei mesi decorrenti dalla data del 22.11.2017, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del suddetto D.M. n. 317/1995;

Considerato che con nota prot. n. 48627 del 13.12.2017 questo Ente comunicava all'anzidetta autoscuola che, alla scadenza del termine fissato al 21.05.2018, non sarebbe stato concesso ai sensi dell'art. 8 c. 4 del D.M. 317/1995 alcuna ulteriore proroga della sostituzione temporanea del responsabile didattico;

Dato atto che entro il termine di scadenza suddetto dell'ulteriore periodo di sei mesi concesso dallo scrivente Ente con la su richiamata D.D. n. 2579/2017 decorrenti dalla data 22.11.2017, il rappresentante legale della società in parola non ha ottemperato alla nomina del nuovo responsabile didattico presso la sede operativa dell'autoscuola in oggetto;

Vista la Determinazione n. 1825/02 del 01.08.2018, con la quale questo Settore ha sospeso per un periodo di due mesi l'esercizio dell'attività dell'anzidetta autoscuola, relativamente alla sede operativa in oggetto, giusta sentenza TAR Campania (Sezione Terza), n. 01330/2018 – REG.PROV.CAU. n. 03331/2018, pubblicata in data 18.09.2018, acquisita al prot. dell'Ente al n. 32986 del 20.09.2018;

Vista la nota del 16.11.2018, acquisita al prot. n. 39345 in pari data, e la successiva integrazione del 27.11.2018, acquisita al prot. n. 40528 del 28.11.2018, con le quali la suddetta autoscuola Express provvedeva alla nomina del responsabile didattico per la citata sede operativa di Telese Terme, nella persona del sig. Bernardi Giuseppe, nato a Montesarchio (BN) il 31.05.1942;

Vista la nota del 17.12.2018, acquisita al prot. n. 43110 in pari data, con la quale l'anzidetto sig. Bernardi Giuseppe ha richiesto copia della documentazione dallo stesso sottoscritta ed allegata alla citata nota prot. 40528/2018;

Vista la nota prot. n. 43291 del 18.12.2018, con la quale lo scrivente Settore invitava lo stesso sig. Bernardi Giuseppe al sollecito ritiro delle copie richieste, ai fini dell'adozione del provvedimento di presa d'atto della nomina del sig. Bernardi Giuseppe a responsabile didattico dell'autoscuola in oggetto;

Visto il verbale del 20.12.2018 di consegna della documentazione al richiedente sig. Bernardi Giuseppe;

Vista la nota prot. n. 36 del 02.01.2019, con la quale lo scrivente Settore, facendo seguito all'anzidetta richiesta di copia della documentazione e al successivo ritiro da parte del sig. Bernardi Giuseppe, invitava lo stesso a comunicare le decisioni assunte in merito all'accettazione della nomina di responsabile didattico dell'autoscuola in oggetto;

Vista la nota dello studio legale associato Ceglia – Sorrentino del 21.12.2018, indirizzata all'anzidetta società Express SAS e trasmessa a questo Ente in data 08.01.2019, acquisita al prot. n. 560 in pari data, con la quale l'avv. Francesco Ceglia, su mandato del sig. Bernardi Giuseppe, ha comunicato la volontà dello stesso di rinunciare con effetto immediato all'incarico conferitogli di responsabile didattico dell'autoscuola in oggetto;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/1990 e ss.mm. ed ii., prot. n. 777 del 10.01.2019, ricevuta dalla società in oggetto in pari data, per la sospensione dell'esercizio dell'attività della sede operativa di Telese Terme dell'anzidetta autoscuola, con la quale si chiedeva la dimostrazione della nomina del responsabile didattico;

Considerato che la nota del 25.01.2019 del legale rappresentante dell'anzidetta società, acquisita al prot. n. 2740 del 28.01.2019, relativa alla nomina di un supplente temporaneo del responsabile didattico, non ha dato riscontro alla richiesta di questo Ente di cui alla citata nota prot. n. 777/2019, con la quale si è dato avvio al predetto procedimento finalizzato alla sospensione dell'attività dell'anzidetta autoscuola;

Vista la nota prot. n. 2987 del 29/01/2019 dello scrivente Settore, che riteneva di non poter accogliere la richiesta di nomina di un supplente temporaneo del responsabile didattico per la sede in oggetto dell'anzidetta società Express SAS di cui alla suddetta nota prot. n. 2740/2019 e confermava il contenuto della citata comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 777/2019;

Tenuto conto che l'autoscuola Express S.A.S. di Iesce Pasquale non ha dimostrato nei termini fissati dalla predetta nota n. 777/2019 di avvio del procedimento la nomina del responsabile didattico per la sede operativa di Telese Terme, così come previsto dal comma 4 dell'art. 123 del D.L.vo n. 285/92;

Dato atto pertanto che a tutt'oggi l'autoscuola Express S.A.S. di Iesce Pasquale risulta sprovvista della figura professionale del responsabile didattico per la sede operativa di Telese Terme;

Considerato che il comma 8 del suddetto art. 123 del Decreto Legislativo n. 285/92 prevede che l'attività dell'autoscuola è sospesa per un periodo da uno a tre mesi quando non si svolga regolarmente o il titolare non ottemperi alle disposizioni date dall'ente preposto al controllo ai fini del regolare funzionamento dell'autoscuola;

Vista la Determinazione dirigenziale N. 2605 del 07.11.2018 con la quale sono state delegate le funzioni dirigenziali ex art. 17, c. 1 bis, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto, per quanto anzidetto, che ricorrano le condizioni per la sospensione dell'attività dell'autoscuola in oggetto indicata

DETERMINA

- 1. di sospendere** per il periodo di due mesi, decorrenti dalla data di notifica del presente atto al legale rappresentante della società, per quanto espresso in premessa, l'esercizio dell'attività dell'autoscuola EXPRESS S.A.S. DI IESCE PASQUALE relativamente alla sede operativa di Telese Terme, via Cristoforo Colombo n. 18;
- 2. di comunicare** a tutte le Amministrazioni interessate, territorialmente competenti, l'adozione del presente provvedimento di sospensione.

L'Istruttore Amm.vo
(Romano Caporaso)



IL RESPONSABILE DI SERVIZIO - P.O. DELEGATA

(Dott. Gianpaolo Signoriello)

